



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VILLARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2013^(*)

Istituzione dell’Unione ippica italiana e disposizioni per favorire
la promozione del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ripropone una serie di disposizioni contenute in un provvedimento che la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha adottato come testo base, elaborato dal Comitato ristretto, nel corso della passata legislatura. Il disegno di legge intende affrontare uno stallo divenuto ormai strutturale del comparto ippico, attraverso una serie di interventi di livello emergenziale senza i quali l'intera filiera rischia di scomparire. È evidente che non si possano più ignorare le rilevanti criticità e difficoltà che da anni investono il settore ippico, la cui perdita d'interesse da parte degli scommettitori, che costituiscono l'elemento fondante di questo sistema che si muove a metà tra sport, spettacolo e scommessa, ha determinato un'evidente contrazione del settore. Se da un lato emergono cause interne, imputabili alla mancata salvaguardia dell'immagine e della credibilità del prodotto, dall'altro rileva l'evoluzione del mercato delle scommesse nel nostro Paese, ormai diffuse in numerose offerte, che hanno determinato la presenza di nuovi concorrenti e una profonda crisi per il comparto ippico: la scommessa ippica attualmente rappresenta infatti soltanto il 2 per cento di quelle complessive. Occorre evidenziare che il Governo Monti ha introdotto una serie di provvedimenti normativi, peraltro insufficienti, le cui finalità non hanno conseguito gli esiti che ci si attendeva. Dalla soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, avvenuta con il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che ha trasferito, fino all'emanazione dei decreti attuativi, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le re-

lative funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie, fino all'adozione dei decreti interministeriali con i quali sono stati sbloccati i pagamenti arretrati nei riguardi degli allevatori e degli ippodromi, conseguiti in maniera confusa e parziale dal punto di vista degli importi finanziari spettanti, il quadro complessivo che emerge è evidentemente avverso. Non vi è dubbio inoltre che nella cornice attuale, caratterizzata da una crisi economica che persiste in tutti gli ambiti sociali e produttivi e in cui le politiche di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica non consentono ampi margini d'intervento a sostegno di settori importanti e determinanti per lo sviluppo e l'occupazione, come il settore ippico, i presupposti per un rilancio definitivo del comparto interessato in grado di permettere un'inversione di una dinamica negativa in un breve periodo appaiono improbabili se non sono affiancati da adeguate politiche di profonda ristrutturazione. Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge s'inseriscono pertanto nell'ambito del descritto quadro generale, con la convinzione che la rapida introduzione delle nuove norme possa quantomeno fissare le fondamenta per una ripresa positiva dell'ippica italiana, interrompendo una fase critica che si protrae da diversi anni, e salvaguardare l'occupazione per oltre 50.000 famiglie e l'intera filiera ippica italiana.

Pertanto, l'articolo 1 istituisce l'Unione ippica italiana, di seguito denominata «Unione», associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 2 stabilisce invece che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti definisce i criteri principali per il funzionamento dell'Unione e gli elementi fondamentali volti alla ristrutturazione dell'ippica.

L'articolo 3 prevede che le funzioni svolte dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito «Ministero»), salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 11. Il successivo comma 2 attribuisce al Ministero, a decorrere dal 1° gennaio 2014, una serie di competenze e di funzioni principalmente di indirizzo, di controllo e di vigilanza sull'attività e sulla gestione anche contabile dell'Unione, oltre alla definizione delle regole di funzionamento della giustizia sportiva di secondo livello.

L'articolo 4 prevede che, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, l'Unione approva lo schema dello statuto definitivo e dei relativi allegati tecnici, rappresentati dai regolamenti tecnici delle corse e dal codice di disciplina, stabilendo, tra i diversi aspetti, che il collegio dei revisori dei conti sia presieduto da un membro della Corte dei conti e indicando nel 31 dicembre dello stesso anno il termine per concludere tutte le attività necessarie per assicurarne la piena operatività.

L'articolo 5 individua le attività che dal 1° gennaio 2014 saranno di competenza dell'Unione, tra cui l'erogazione dei premi alle corse e dei fondi agli ippodromi. Il successivo articolo 6 prevede che, con cadenza trimestrale, l'Unione valuta l'andamento delle scommesse su base ippica, formulando proposte al Ministero e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini di eventuali modifiche delle modalità e delle caratteristiche delle scommesse, nonché per l'introduzione

di nuove tipologie di giochi rivolti all'ippica.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per l'Unione di chiudere gli esercizi finanziari in pareggio; qualora per motivi esclusivamente tecnici la gestione di un servizio si concluda con: *a)* un avanzo, esso costituisce voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell'anno successivo; *b)* un disavanzo, esso costituisce voce di spesa obbligatoria per l'anno successivo ed è computato in diminuzione degli stanziamenti per il funzionamento del settore. Con l'articolo 8 si prevede che il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico sia costituito a partire dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. La disposizione indica inoltre la provenienza delle risorse del medesimo fondo costituite: *a)* dalla quota annuale di iscrizione degli associati; *b)* dalla quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza dell'Unione; *c)* dai proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, *internet, mobile*, audio-video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e ogni altro sfruttamento di immagine, modulate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori; *d)* fino all'anno 2017, da un eventuale contributo, stabilito con decreto ministeriale a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e ai congegni da intrattenimento e divertimento; *e)* da un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuate nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato all'Unione entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce; a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli ippodromi possono commercializzare al loro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma restando la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle ne-

cessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1° marzo 2014, definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero di apparecchi con vincita in denaro installabili presso ciascun ippodromo, nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato dall'Unione al miglioramento della gestione degli impianti ippici e delle razze indigene; *f*) da un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato all'Unione entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 marzo 2014, definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche. Con l'articolo 9 si prevede inoltre che entro due mesi l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con decreto del direttore generale, di concerto con il Ministero, dispone: *a*) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche; *b*) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 e il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata «*payout*», compresa tra il 74 e il 76 per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse

Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica nazionale; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del 42,5 per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell'Unione pari al 50 per cento del prelievo; *c*) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'Unione pari, rispettivamente, all'1,5 per cento e al 3,5 per cento della raccolta netta complessiva annua; *d*) l'istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività di cui all'articolo 6. L'articolo 10 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le quote di prelievo delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva destinate al settore ippico e attribuite in favore del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per il finanziamento dello sport sono destinate all'Unione. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), secondo quanto indicato dal comma 3 dell'articolo 10, è soppresso. Infine l'articolo 11 prevede che per conseguire miglioramenti della crescita del settore ippico e di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi, le competenze e lo svolgimento dell'attività tecnico-ippica dell'area «sella», già attribuite alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e successivamente trasferite al Ministero, siano attribuite alla Federazione italiana sport equestri (FISE). Le disposizioni del disegno di legge, in definitiva, tracciano le linee di indirizzo strategico per il rilancio dell'ippica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita l'Unione ippica italiana, di seguito denominata «Unione», associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla quale sono attribuite le funzioni di cui alla presente legge. L'Unione promuove e favorisce il rilancio dell'attività ippica nazionale in tutte le sue componenti, basata sulla riqualificazione etica e sportiva. All'Unione sono iscritti gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti stabiliti dai decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti:

a) definisce lo statuto provvisorio dell'Unione, prevedendo che nel consiglio direttivo provvisorio vi siano un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la funzione di presidente dell'Unione fino alla nomina del presidente definitivo, secondo la procedura e i criteri previsti dallo statuto definitivo. La sede dell'Unione è fissata provvisoriamente presso il Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali in Roma;

b) definisce il contributo obbligatorio differenziato per ciascuna delle tipologie di soggetti per l'iscrizione all'Unione per l'anno 2013; il suddetto contributo costituisce il fondo di dotazione per la costituzione dell'Unione e per lo svolgimento delle sue attività;

c) determina i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva che devono possedere le società di gestione degli ippodromi, gli allevatori e i proprietari per poter essere iscritti all'Unione;

d) approva lo schema del piano degli investimenti per il miglioramento degli ippodromi che le società di gestione devono presentare congiuntamente alla domanda per la prima iscrizione all'Unione, supportato da idonea documentazione a garanzia dell'effettiva realizzazione dei medesimi investimenti;

e) determina i casi in cui eventuali terzi possono essere iscritti all'Unione, stabilendo anche i requisiti economici e soggettivi che essi devono possedere, nonché le modalità di partecipazione all'Unione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica;

f) determina i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;

g) definisce il codice etico di settore e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva, prevedendo che essa sia basata sulla clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore; definisce altresì i contenuti essenziali della clausola compromissoria e le modalità della sua sottoscrizione;

h) approva i piani pluriennali per l'allevamento predisposti dall'Unione.

Art. 3.

1. Le funzioni svolte dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 11 della presente legge.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede:

a) alla definizione dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;

b) alla definizione dei requisiti economici e soggettivi che devono possedere gli allevatori e i proprietari;

c) all'approvazione annuale della programmazione delle corse proposta dall'Unione;

d) alla organizzazione delle attività di controllo antidoping;

e) all'istituzione e alla disciplina dell'albo dei giudici di gara, alla definizione dei criteri per la composizione delle giurie e alla nomina delle medesime giurie;

f) alla definizione delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva, assicurando l'esercizio della giustizia sportiva di secondo livello;

g) alla tenuta dei libri genealogici dell'ippica;

h) alla vigilanza e al controllo sull'attività e sulla gestione, anche contabile, dell'Unione;

i) alla vigilanza sulla corretta applicazione dei regolamenti tecnici delle corse;

l) alla vigilanza sulla tenuta dell'elenco degli operatori professionali e delle scuderie riconosciute, assicurando anche lo svolgimento di controlli periodici.

3. Il comma 9-*bis* dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato. Nei confronti della società Unirelab srl il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede, entro il 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

4. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, una quota pari all'11 per cento del totale delle entrate dell'Unione, a valere sul fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all'articolo 8, è assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Unione approva lo schema dello statuto definitivo e dei relativi allegati tecnici, costituiti dai regolamenti tecnici delle corse e dal codice di disciplina.

2. Lo statuto e i relativi allegati tecnici e le loro successive modificazioni sono approvati, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. Lo statuto prevede che siano organi dell'Unione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo, nominato dall'assemblea e composto dal presidente dell'Unione, che lo presiede, e da dieci consiglieri, dei quali uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno designato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, uno designato dai soci appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie: proprietari di trotto, proprietari di galoppo, allevatori di trotto, allevatori di galoppo, e quattro designati dai soci della categoria società di gestione degli ippodromi;

c) il presidente, scelto tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza rispetto alle componenti del settore;

d) il collegio dei revisori dei conti, nominato dall'assemblea dei soci, composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali; il presidente del collegio dei revisori è designato dal presidente della Corte dei conti, che lo sceglie tra i magistrati della medesima Corte.

4. Il presidente e il consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

5. Lo statuto prevede la costituzione di due commissioni tecniche, rispettivamente per il trotto e per il galoppo, composte ciascuna da sei membri, designati dalle associazioni rappresentative delle seguenti categorie: allevatori, proprietari, allenatori, fantini o guidatori, *gentlemen*, società di corse. Le commissioni tecniche sono sentite dal consiglio direttivo su ogni materia di natura tecnico-sportiva e regolamentare ed esprimono parere vincolante sugli schemi di regolamenti tecnici e sulla programmazione delle corse.

6. I componenti del consiglio direttivo e delle commissioni tecniche non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

7. Lo statuto prevede che l'assemblea dei soci si riunisce sotto la presidenza del presidente dell'Unione in via ordinaria due volte l'anno: la prima entro il 30 novembre, la seconda entro il 31 marzo, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo; in via straordinaria ogni volta che lo ritengano opportuno il consiglio direttivo o il collegio dei revisori, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.

8. Lo statuto prevede la nomina di un direttore generale e di dirigenti responsabili delle seguenti funzioni: *marketing*-comunicazione; amministrazione, finanza e controllo; sviluppo e controllo del segnale televisivo;

giustizia e regolarità delle corse; sistemi informativi e *web* e delle aree tecniche trotto e galoppo. I dirigenti delle aree tecniche sono responsabili del rilascio e del controllo periodico delle licenze degli operatori del settore di propria competenza.

9. Entro il 31 dicembre 2013 si provvede alla costituzione degli organi previsti dallo statuto e della struttura organizzativa dell'Unione e agli adempimenti necessari per il funzionamento del settore ippico a decorrere dal 1° gennaio 2014.

10. Entro il 30 giugno 2016 è convocata l'assemblea straordinaria dei soci dell'Unione per verificarne l'andamento economico e deliberare eventuali modificazioni dello statuto e della struttura organizzativa.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Unione assicura:

a) la definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva, sulla base della programmazione approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;

b) la pianificazione e la gestione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all'articolo 8;

c) la ripartizione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, al netto della somma da destinare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 3, tra spese di funzionamento dell'Unione, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi alle corse e remunerazione al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale;

d) l'erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 50 per cento delle entrate totali agli aventi diritto nonché la re-

munerazione agli ippodromi mediante convenzioni pluriennali;

e) il coordinamento e l'esecuzione delle attività di *marketing* e di promozione del prodotto ippico;

f) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse;

g) l'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi in base ai requisiti e ai criteri che questi devono possedere in relazione alla loro classificazione;

h) la revisione e il rilascio nonché il controllo periodico delle licenze degli operatori, la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore nonché la tempestiva ed efficace esecuzione del primo livello di giudizio disciplinare;

i) il mantenimento dei rapporti con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse.

Art. 6.

1. L'Unione, con cadenza trimestrale, valuta l'andamento delle scommesse su base ippica e può formulare proposte al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini di eventuali modifiche alle modalità e caratteristiche delle scommesse, nonché ai fini dell'introduzione di nuove tipologie di giochi a base ippica. Sui provvedimenti che apportano modifiche alle modalità e alle caratteristiche delle scommesse su base ippica è acquisito il parere vincolante dell'Unione.

Art. 7.

1. L'Unione ha l'obbligo di chiudere gli esercizi finanziari in pareggio. Qualora, per motivi esclusivamente tecnici, la gestione di un esercizio si concluda con:

a) un avanzo, esso costituisce voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell'anno successivo;

b) un disavanzo, esso costituisce voce di spesa obbligatoria per l'anno successivo ed è computato in diminuzione degli stanziamenti per il funzionamento del settore.

Art. 8.

1. Il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico è costituito, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, dalle seguenti risorse:

a) la quota annuale di iscrizione degli associati;

b) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza dell'Unione; la quota è versata mensilmente alla stessa Unione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli risponde dei versamenti all'Unione nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza dell'Unione;

c) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, *internet*, *mobile*, audio-video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e ogni altro sfruttamento di immagine,

modulate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori;

d) fino all'anno 2017, un eventuale contributo, stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;

e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuate nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato all'Unione entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli ippodromi possono commercializzare al loro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma restando la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1° marzo 2014, definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero di apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato dall'Unione al miglioramento della gestione degli impianti ippici e delle razze indigene;

f) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato all'Unione

entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 marzo 2014, definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche.

Art. 9.

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con decreto del direttore generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dispone:

a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 e il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata «*payout*», compresa tra il 74 e il 76 per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica nazionale; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del 42,5 per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell'Unione pari al 50 per cento del prelievo;

c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'Unione pari, rispettivamente,

all'1,5 per cento e al 3,5 per cento della raccolta netta complessiva annua;

d) l'istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività di cui all'articolo 6.

Art. 10.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le quote di prelievo destinate al settore ippico ai sensi dei commi 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono destinate all'Unione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, è soppresso.

Art. 11.

1. Al fine di conseguire miglioramenti della crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi, nell'ambito di una razionalizzazione della spesa pubblica e di una riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione in generale, le competenze e lo svolgimento dell'attività tecnico-ippica dell'area «sella», già attribuite alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e successivamente trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono attribuite alla Federazione italiana sport equestri (FISE).

